

**PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

**Redazione e Verifica:**

<i>Ruolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Firma</i>
Direttore Area Affari Legali e Statutari*	Francesco Santini	
Funzionario Expert Area Diritto d'Impresa*	Elena Tiberio	

\* Componente del Comitato Whistleblowing, come *infra* definito.

**Approvazione:**

<i>Ruolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Firma</i>
Direttore Generale	Alessandro Scarabelli	

**SOMMARIO REVISIONI**

Data Revisione	Revisione	Descrizione Revisione
06/05/2020	00	Prima emissione
15/12/2023	01	Seconda emissione
01/07/2026	02	Terza emissione – modifiche formali recepimento Linee Guida ANAC n. 1/2025 (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025)

## INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	DEFINIZIONI .....	3
3.	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI .....	4
4.	IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
5.	IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	6
5.1	Invio delle Segnalazioni .....	6
5.2	Gestione delle Segnalazioni .....	9
6	TUTELA DELLA RISERVATEZZA .....	11
7	MISURE DI PROTEZIONE .....	12
7.1	Divieto di ritorsioni .....	13
7.2	Misure di sostegno .....	14
7.3	Limitazioni della responsabilità .....	14
8	CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE .....	14
9	DIVULGAZIONI PUBBLICHE .....	15
10	SANZIONI DISCIPLINARI .....	15
11	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE.....	16
12	ARCHIVIAZIONE .....	16

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di definire i principi di riferimento e le modalità con cui i soggetti Segnalanti possono riportare al Comitato Whistleblowing le informazioni relative a segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023, incluse quelle aventi ad oggetto violazioni del Modello Organizzativo o condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il canale interno di segnalazione è stato attivato sentite le rappresentanze o organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 24/2023. Eventuali modifiche sostanziali o aggiornamenti alla presente procedura saranno preceduti da analogo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

La presente procedura disciplina in particolare il canale interno di segnalazione adottato da Assolombarda per la gestione delle segnalazioni c.d. *whistleblowing* e si applica a tutti i soggetti indicati nell'art. 3 del D. Lgs 24/2023 che operano nel contesto lavorativo di Assolombarda siano essi:

- lavoratori subordinati della Associazione;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Associazione, anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Associazione;
- lavoratori o collaboratori di enti esterni che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Assolombarda (es. fornitori o appaltatori);
- associati;
- liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso la Associazione;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

La Segnalazione può essere effettuata sia (i) quando il rapporto giuridico sia ancora in corso, che (ii) quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali (es. candidato ad un processo di selezione), oppure (iii) durante il periodo di prova, oppure ancora (iv) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso (es. personale in pensione).

## 2. DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni altrove contenute nella presente procedura o nel Modello Organizzativo, i termini sotto riportati hanno il seguente significato:

**DG:** il Direttore Generale di Assolombarda;

**Codice Etico:** il Codice Etico adottato da Assolombarda;

**Comitato Whistleblowing o Comitato WB:** Comitato, composto dal Direttore dell'Area Affari Legali e Statutari e dalla referente dell'Area Diritto d'impresa, individuato quale soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni, dotato di autonomia, imparzialità e indipendenza, nonché di specifica formazione in materia di whistleblowing e trattamento dei dati personali e di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Associazione;

**OdV:** Organismo di Vigilanza di Assolombarda ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

**D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";

**D. Lgs. 24/2023:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

**Modello Organizzativo:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di Assolombarda;

**Segnalante:** dipendente di Assolombarda o qualunque altro soggetto di cui al precedente par. 1 che intende effettuare una Segnalazione;

**Segnalazione:** comunicazione di informazioni relative a violazioni, anche sospette, di disposizioni normative sia di carattere comunitario che nazionale (nonché dei principi nel Modello Organizzativo), da intendersi quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Assolombarda, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che riguardano condotte illecite riferibili a discipline specifiche indicate al successivo paragrafo 3.

### 3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Oggetto della Segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono a titolo esemplificativo in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (frode, corruzione, altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione (es. pratiche abusive).

Deve trattarsi in ogni caso di informazioni apprese nel contesto lavorativo del Segnalante.

Sono ricompresi nelle Segnalazioni i fondati sospetti su violazioni già commesse o non ancora commesse (che sulla base di elementi concreti potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.

Non possono, invece, essere oggetto di Segnalazione e, qualora trasmesse non saranno trattate come disciplinato dalla presente procedura, le Segnalazioni inerenti a meri sospetti o voci, oppure rimostranze, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del Segnalante.

Sono pertanto escluse dal concetto di Segnalazione, giuridicamente rilevanti in questa sede, atti, fatti o circostanze che riguardano la sfera personale del Segnalante e sono legate ad un interesse meramente personale del Segnalante (es. Segnalazioni che attengono ai rapporti individuali di lavoro, conflitti con superiori e/o colleghi, ecc.), in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità di Assolombarda<sup>1</sup>. In tali casi, detti atti, fatti o circostanze potranno continuare ad essere portati all'attenzione dei competenti uffici, al di fuori dell'applicazione della presente procedura e del D. Lgs. 24/2023.

Segnalazioni in "mala fede", diffamatorie o caluniose possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni disciplinari.

#### **4. IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE**

Nell'ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l'integrità della Associazione e tutelare il Segnalante, il responsabile della gestione della Segnalazione è il Comitato WB, dotato di autonomia, intesa come imparzialità e indipendenza, e delle competenze necessarie a svolgere le funzioni che gli sono demandate. In particolare, il Comitato WB opera in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, svolgendo la propria attività senza interferenze né condizionamenti, in piena autonomia operativa e valutativa. All'organo di indirizzo non sono attribuiti poteri di supervisione della gestione delle Segnalazioni: il Comitato WB definisce autonomamente l'istruttoria e i relativi esiti, senza subordinare la decisione finale al previo esame dell'organo di indirizzo, il quale potrà essere coinvolto solo a valle dell'istruttoria, ove ne vengano ravvisati profili di competenza.

---

<sup>1</sup> Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 anche le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale e relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (es. terrorismo finanziario ecc.)

Il Comitato WB potrà avvalersi anche del supporto di risorse interne e, in caso di indagini particolarmente complesse, di consulenti esterni specializzati che possano offrire le necessarie competenze tecniche e professionali per la gestione della Segnalazione. I soggetti chiamati a svolgere il ruolo di supporto al Comitato WB devono essere in possesso del requisito di autonomia, specificamente formati e preventivamente autorizzati al trattamento dei dati personali. In caso di coinvolgimento di terzi da parte del Comitato Whistleblowing dovrà in ogni caso essere favorita una condivisione di dati e informazioni che consideri l'anonimato dei soggetti coinvolti, ovvero la raccolta del consenso da parte del Segnalante per la rivelazione della sua identità. Qualora la Segnalazione dovesse riguardare uno dei componenti del Comitato WB, sarà possibile trasmettere la Segnalazione all'altro componente del Comitato, non coinvolto nel fatto segnalato, il quale garantirà una gestione efficace, indipendente e autonoma della Segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza. Qualora entrambi i componenti del Comitato WB si trovino in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla Segnalazione ricevuta, il Segnalante potrà rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023. In caso di assenza prolungata, superiore a sette giorni, di uno dei componenti del Comitato WB, l'altro componente assicura la continuità della gestione delle Segnalazioni.

## 5. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

### 5.1 Invio delle Segnalazioni

Le Segnalazioni attraverso canale interno sono da considerarsi in via primaria e possono essere effettuate attraverso:

- l'utilizzo di uno strumento informatico dedicato (d'ora in poi anche la "Piattaforma") per segnalazioni scritte e che consente, altresì, la possibilità di acquisizione di segnalazioni orali effettuate attraverso sistemi di messaggistica vocale;
- la possibilità di colloquio diretto con il Gestore delle Segnalazioni, a richiesta del Segnalante.

Tale Piattaforma garantisce la riservatezza delle Segnalazioni effettuate e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della Piattaforma adottata.

A tale proposito, la Piattaforma:

- prevede profili di accesso distinti per Segnalante e Gestore delle Segnalazioni;
- consente l'individuazione univoca delle Segnalazioni e la loro tracciabilità nel tempo, attraverso apposita numerazione;
- separa il contenuto della Segnalazione dall'identità del Segnalante;
- consente l'effettuazione di Segnalazioni anche in forma anonima;

- permette al Segnalante di fornire informazioni circostanziate sui fatti e di allegare documentazione a supporto della Segnalazione, integrando e modificando anche in momenti successivi le informazioni prodotte;
- consente al Gestore delle Segnalazioni di disporre di un'area riservata che permette la gestione delle Segnalazioni ricevute, ivi incluse l'istruttoria e la storicizzazione delle informazioni;
- consente la comunicazione diretta tra Segnalante e Gestore delle Segnalazioni attraverso l'utilizzo di *chat* collaborative, anche nel rispetto dell'anonimato;
- consente al Segnalante di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, anche attraverso apposite notifiche;
- consente al Gestore delle Segnalazioni di disporre di reportistica in merito alle Segnalazioni ricevute e gestite, unitamente al relativo stato.

Le modalità operative di utilizzo della Piattaforma sono disponibili sul portale di accesso alla stessa.

La Piattaforma è disponibile all'indirizzo <https://areariservata.mygovernance.it/#1/WB/Assolombarda>.

Si precisa che il ricorso alla posta elettronica (ordinaria o certificata) non è di per sé adeguato a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, in quanto i sistemi informatici di gestione della posta elettronica generano, raccolgono e conservano, in modo preventivo e generalizzato, i log relativi all'invio e alla ricezione dei messaggi, con il rischio di poter risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante. Pertanto, i Segnalanti sono invitati ad utilizzare esclusivamente la Piattaforma o le altre modalità di segnalazione previste dalla presente procedura. Nel caso in cui l'accesso alla Piattaforma avvenga dalla rete dati interna della Associazione, è garantita la non tracciabilità del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione, sia sulla Piattaforma che sugli apparati eventualmente coinvolti nella trasmissione delle comunicazioni.

In caso di Segnalazione trasmessa a soggetto non competente a riceverla, quest'ultimo dovrà - entro 7 giorni - trasmettere la Segnalazione al soggetto competente attraverso i canali implementati dalla Associazione, senza trattenerne copia e dandone notizia alla persona Segnalante.

Il Segnalante, come già indicato, attraverso la Piattaforma ha la possibilità di rimanere anonimo o di chiedere che la propria identità rimanga riservata potendo beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 per il Segnalante. Le Segnalazioni anonime, tuttavia, saranno prese in considerazione ai sensi della presente procedura solo qualora siano sufficientemente circostanziate e documentate, ovvero tali da far emergere fatti o situazioni riferiti a contesti determinati o determinabili e da consentire quindi l'analisi del caso. In ogni caso, le Segnalazioni anonime sono registrate e la relativa documentazione è conservata, rendendo così possibile rintracciarle qualora il Segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 24/2023.

In ogni caso, ai fini di permettere un idoneo uso della Segnalazione, questa dovrebbe contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione e contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del Segnalante (qualora non anonimo);
- oggetto della Segnalazione ovvero una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione con indicazione, ove conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- soggetto segnalato o altri soggetti coinvolti, ovvero qualsiasi elemento che consenta di identificare agevolmente il presunto autore del comportamento o di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile a riscontro della sussistenza dei fatti segnalati.

In ogni caso Assolombarda garantisce la massima riservatezza nei confronti del Segnalante, proteggendone l'identità. Durante la fase di gestione delle Segnalazioni, sarà mantenuta riservata l'identità del segnalante e le informazioni acquisite saranno gestite in modo tale da non permettere nemmeno indirettamente di risalire al Segnalante stesso.

Inoltre, le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse dal Comitato WB.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni effettuate in forma orale e concerne anche la persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione, nonché il contenuto della Segnalazione e la relativa documentazione.

I dati raccolti, tramite la Segnalazione e/o nel corso dell'istruttoria che ne seguirà, sono raccolti e trattati in conformità al Reg. UE n. 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018: in particolare verrà messa a disposizione di segnalanti e segnalati un'informativa sul trattamento dei loro dati personali (per il segnalante, solo eventuale) ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. Ed ancora, tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni riceveranno istruzioni per il trattamento dei dati personali, i limiti entro i quali possa essere svolto tale trattamento e i principi applicabili.

## 5.2 Gestione delle Segnalazioni

Il Comitato WB, entro 7 giorni dall'invio della Segnalazione, trasmette al Segnalante un avviso di ricevimento allo scopo di informarlo della presa in carico della Segnalazione trasmessa, impegnandosi a dare un corretto seguito alla Segnalazione stessa.

Qualora la Segnalazione riguardi violazioni del Modello Organizzativo o la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il Comitato WB darà immediata informativa della Segnalazione ricevuta anche all'OdV e si impegnerà a tenere aggiornato l'Organismo medesimo in merito allo sviluppo delle indagini e all'esito delle stesse. In ogni caso, sono assicurati flussi informativi strutturati tra il Comitato WB e l'OdV, anche al fine di consentire a quest'ultimo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di conoscere eventuali risultati delle istruttorie che evidenzino rischi e violazioni delle misure ivi previste. Le interlocuzioni tra il Comitato WB e l'OdV avvengono nel pieno rispetto della riservatezza assicurata dal D. Lgs. 24/2023.

Inoltre, il Comitato WB informa annualmente l'Organismo di Vigilanza in merito a tutte le Segnalazioni ricevute e alla relativa gestione ai sensi della presente procedura, garantendo le salvaguardie previste dal D. Lgs. 24/2023.

### a. Esame preliminare della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dal Comitato WB al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza ed ammissibilità della Segnalazione stessa.

Ai fini della valutazione della procedibilità della Segnalazione, il Comitato WB dovrà verificare innanzitutto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano la Segnalazione mediante canale interno, ovvero che il Segnalante sia soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione e che l'oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Una volta verificata la procedibilità della Segnalazione, il Comitato WB valuterà che la Segnalazione sia ammissibile come *whistleblowing*, ovvero che contenga dati e informazioni tali da consentire una comprensione e un'analisi secondo quanto previsto dalla presente procedura.

Qualora a conclusione della fase preliminare emerga la manifesta improcedibilità o inammissibilità della Segnalazione o sia accertato il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, quest'ultima verrà archiviata dal Comitato WB, indicandone la relativa motivazione e informando il Segnalante. Nel caso in cui la Segnalazione non sia qualificabile come *whistleblowing* per mancanza dei presupposti soggettivi o oggettivi, il Comitato WB potrà trasmetterla al competente soggetto o ufficio interno che la tratterà, laddove previsto, come segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione al

Segnalante. In ogni caso, il Comitato WB potrà valutare, per una maggiore tutela del Segnalante, di mantenerne riservata l'identità anche qualora la Segnalazione non sia qualificabile come *whistleblowing*.

b. Verifica della Segnalazione: approfondimenti specifici

Qualora a seguito della analisi preliminare emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della ammissibilità della Segnalazione, il Comitato WB avvia l'istruttoria interna sui fatti e le condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

L'istruttoria interna dovrà essere svolta in modo confidenziale e riservato, nonché imparziale in modo da preservare la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e del contenuto della Segnalazione.

In particolare, il Comitato WB potrà chiedere ulteriori informazioni al Segnalante, acquisire ulteriore documentazione e, in caso di indagini tecniche o particolarmente complesse, avvalersi del supporto di risorse interne o di professionisti esterni che possano offrire le competenze necessarie e che devono assicurare riservatezza delle informazioni, imparzialità e indipendenza nelle relative valutazioni. A tale scopo, il soggetto coinvolto dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi di riservatezza e confidenzialità previsti dalla presente Procedura. Si precisa che il Comitato WB non trasmette la Segnalazione ai soggetti terzi coinvolti nell'istruttoria, ma esclusivamente gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della Segnalazione, prestando la massima attenzione affinché dalle informazioni e dai fatti descritti non si possa risalire all'identità del Segnalante.

A titolo esemplificativo il Comitato WB provvederà a:

- svolgere analisi specifiche coinvolgendo le strutture aziendali competenti;
- mantenere interlocuzioni con il Segnalante;
- acquisire documenti o altre informazioni dal Segnalante;
- acquisire atti o documenti da altri uffici dell'organizzazione;
- sottoporre ad audizione terze persone che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- avanzare a terze persone richieste volte ad accertare la fondatezza dei fatti segnalati;
- concludere immediatamente l'istruttoria se sia accertata in qualsiasi momento l'infondatezza della Segnalazione, motivandone le ragioni per iscritto.

c. Conclusioni istruttoria e riscontro

Al termine dell'attività, il Comitato WB redige una relazione finale sulle risultanze della verifica effettuata, evidenziando le eventuali carenze del sistema di controllo interno e le azioni di miglioramento suggerite. Tale relazione non deve contenere riferimenti all'identità del Segnalante.

Qualora sia accertata la fondatezza della Segnalazione, il Comitato si rivolgerà agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. Direttore Generale, o Area Risorse Umane Amministrazione; ecc.).

Non spetta al Comitato WB accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società a seguito della Segnalazione.

Inoltre, all'esito dell'istruttoria e, in ogni caso entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Comitato WB fornirà al Segnalante un riscontro in merito alla Segnalazione ricevuta (es. comunicazione dell'archiviazione della Segnalazione, avvio indagini interne accertamento della fondatezza, attività sino a quel momento svolta ecc.)<sup>2</sup>.

Nel caso in cui si renda necessario, il Comitato WB trasmette l'intera documentazione pervenuta alle Autorità giudiziarie competenti, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, avendo cura di evidenziare che si tratta di una Segnalazione pervenuta ai sensi della normativa *whistleblowing*. Laddove l'identità del Segnalante venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il Comitato WB fornisce tale indicazione, previa notifica al Segnalante. I Segnalanti sono preventivamente informati, tramite la Piattaforma o con altri mezzi, della eventualità che la Segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie per i profili di rispettiva competenza.

Il Comitato WB comunica periodicamente al DG, al Consiglio di Presidenza e all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative alle Segnalazioni ricevute, nonché i risultati degli approfondimenti svolti e delle verifiche interne effettuate. Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto violazioni del Modello 231 o illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ne è data immediata informativa all'OdV.

Infine, Il report delle Segnalazioni ricevute e aventi rilevanza ex D. Lgs. 231/2001, e delle azioni migliorative intraprese è inserito anche nella relazione annuale predisposta dall'Organismo di Vigilanza e trasmessa al DG/Consiglio di Presidenza.

## 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Inoltre, in caso di Segnalazione interna è compito del Comitato WB garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

---

<sup>2</sup> Non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i 3 mesi in quanto potrebbero sussistere ragioni che richiedono un tempo maggiore per le verifiche. In questo caso sarà però necessario comunicare al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della Segnalazione.

La tutela della riservatezza è garantita non solo nei confronti dell'identità del Segnalante, ma riguarda altresì ogni altra informazione o elemento da cui possa dedursi direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante stesso.

I soggetti che godono di una tutela analoga a quella del Segnalante sono:

- facilitatori, ossia persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante viene garantita anche nel caso di Segnalazioni effettuate in forma orale o mediante incontro diretto con il Comitato WB, nonché nell'ipotesi di Segnalazioni trasmesse a soggetto non competente.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Associazione contro il presunto autore della violazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del Segnalante.

## **7 MISURE DI PROTEZIONE**

Il D. Lgs. 24/2023 prevede una serie di misure per la protezione dei segnalanti e degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, applicabili al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 24/2023, ovvero se:

- al momento della Segnalazione (o come illustrato successivamente, della denuncia o della divulgazione pubblica) il Segnalante aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni riscontrate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D. Lgs. 24/2023;
- la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità indicate dal D. Lgs. 24/2023.

A fronte della rilevanza della buona fede del Segnalante, ai fini della protezione sono invece del tutto irrilevanti i motivi che hanno indotto lo stesso ad effettuare la Segnalazione.

Le tutele non sono garantite – ed è irrogata sanzione disciplinare – nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

### 7.1 Divieto di ritorsioni

Non è tollerata alcuna forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Si considera ritorsione a titolo esemplificativo, qualsiasi misura, atto o comportamento previsto all’art. 17 comma 4 del D. Lgs. 24/2023 (es. licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mutamento delle mansioni, del luogo o dell’orario di lavoro, riduzione dello stipendio, misure disciplinari, molestie, coercizioni, ecc.) e qualsiasi altra misura che determini condizioni di lavoro inaccettabili.

Chiunque ritenga di essere oggetto di misure ritorsive, anche in forma tentata o minacciata, a seguito di una Segnalazione, potrà informare ANAC che, accertato il nesso causale tra la ritorsione e la Segnalazione, adotterà i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

ANAC potrà infatti applicare al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro qualora accerti che sono state commesse ritorsioni o qualora accerti che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza. L’Autorità giudiziaria disporrà, invece, le misure necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante (es. cessazione del comportamento ritorsivo, reintegra, risarcimento danni ecc.).<sup>3</sup>

Tale misura di protezione perde tuttavia efficacia (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Come anticipato, tra i soggetti che possono godere della protezione vi sono anche coloro che, avendo un legame qualificato con il Segnalante, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

---

<sup>3</sup> ANAC potrà applicare sanzioni anche in altre ipotesi quali, ad esempio, in caso in cui non sia stata svolta attività di verifica e analisi delle Segnalazioni da parte del Gestore.

## 7.2 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco è pubblicato dall'ANAC sul proprio sito. Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## 7.3 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il soggetto Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione (o, come indicato più oltre, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità del Segnalante, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## 8 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Nei casi previsti dalla normativa, il Segnalante potrà, altresì, effettuare una Segnalazione c.d. "esterna".

In tal caso, la Segnalazione andrà fatta all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) utilizzando i canali previsti sul sito internet dell'Autorità. In ogni caso la Segnalazione esterna è ammessa qualora:

- non sia prevista l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ossia questo, se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme all'art. 4 D. Lgs. 24/2023;
- la persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;

- la persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 9 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalante, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ex art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. 24/2023).

La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 10 SANZIONI DISCIPLINARI

L'inosservanza dei principi e delle regole contenuti nella presente procedura rappresenta una violazione del Modello Organizzativo e comporta l'applicazione del sistema disciplinare adottato ai sensi dello stesso.

In particolare, le sanzioni disciplinari previste nella Parte Generale del Modello Organizzativo possono essere applicate, in misura proporzionata alla gravità della condotta, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 21, comma 2 D. Lgs. 24/2023 quali:

- violazione delle misure poste a tutela del Segnalante (es. atti di ritorsione, diretti o indiretti nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione);
- ostacolo alla Segnalazione o tentativo di ostacolare la Segnalazione;

- violazioni dell'obbligo di riservatezza della identità del Segnalante;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione o di procedure conformi;
- mancata attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave;
- effettuazione di atti illeciti o irregolari ovvero non in linea con il Codice Etico, il Modello Organizzativo e le procedure adottate.

Non è prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche dovessero risultare infondati.

## 11 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello Organizzativo ed è disponibile sulla Intranet aziendale nella sezione "*Whistleblowing*" e pubblicata sul sito internet della Associazione.

Nei confronti del personale interno, vengono organizzati periodici corsi di formazione in materia di *whistleblowing*, con cadenza regolare e periodica, al fine di creare una cultura di trasparenza e integrità all'interno dell'organizzazione. In particolare, la formazione è articolata come segue:

- una specifica formazione, da sottoporre a periodico aggiornamento, è rivolta ai componenti del Comitato WB e ai soggetti coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni, con l'obiettivo di fornire loro le competenze fondamentali per implementare e gestire efficacemente i processi di *whistleblowing*;
- una formazione di carattere generale è rivolta a tutto il personale della Associazione, al fine di fornire un quadro chiaro ed esaustivo sulla disciplina *whistleblowing*.

Infine, nei contratti con le terze parti, vengono inserite apposite clausole relative all'adozione da parte di Assolombarda del Codice Etico, del Modello 231 e di canali di *whistleblowing*, fornendo informazioni sulle modalità di utilizzo.

## 12 ARCHIVIAZIONE

Le informazioni relative alle Segnalazioni (inclusa la relativa documentazione) sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente procedura.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali raccolti da Assolombarda, con sede in Milano, Via Pantano 9, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Associazione" o "Titolare") nel processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni Whistleblowing, in conformità alla disciplina del D.lgs 24/2023 e del D.lgs 231/2001.

In particolare, Assolombarda, ai sensi della suddetta normativa, ha adottato il proprio canale interno di segnalazione disciplinato da un'apposita Procedura (di seguito, "**Procedura Whistleblowing**") e lo ha messo a disposizione dei destinatari (dipendenti dell'Associazione; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'Associazione; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso l'Associazione; fornitori o appaltatori; associati; volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, ecc., di seguito "**Segnalanti**") che intendono effettuare una segnalazione (di seguito anche "**Segnalazione**") di condotte illecite, violazioni di leggi nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'Associazione, nonché di violazioni rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Associazione in conformità a tale normativa, delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso diverse modalità descritte nella Procedura Whistleblowing e di seguito brevemente riepilogate:

- a) telematica, tramite apposita Piattaforma messa a disposizione dalla Associazione e accessibile al seguente link: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Assolombarda>;
- b) in forma orale, tramite messaggio vocale registrato tramite l'apposita funzionalità disponibile sulla Piattaforma;
- c) tramite incontro diretto con i Gestori, su richiesta del Segnalante.

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI

Qualora venga effettuata una Segnalazione, l'Associazione - esclusivamente tramite i Gestori appositamente nominati e autorizzati - raccoglierà e tratterà le seguenti informazioni che comprendono i dati personali del soggetto Segnalante quali, il nome, il cognome, i dati di contatto nonché le informazioni contenute nella Segnalazione, ivi inclusi i dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i, quali, ad esempio, nome e cognome, ruolo aziendale (di seguito anche "**Dati personali**").

In linea di principio, non vengono trattati dati personali c.d. "particolari" (relativi, ad esempio, a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR). Tuttavia, a seconda del contenuto della Segnalazione e degli eventuali documenti a questa allegati, potrebbe accadere che il Segnalante comunichi tale tipologia di dati nel contesto della Segnalazione stessa. Si raccomanda di inserire nella Segnalazione tali dati "particolari" solo se assolutamente indispensabili ai fini della presentazione della Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere toni ingiuriosi o contenere offese personali volte unicamente a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

## FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

A. I Dati personali saranno trattati per finalità di gestione e verifica della Segnalazione e per garantire un'adeguata applicazione della Procedura Whistleblowing.

In particolare:

- (i) per accertare la ricevibilità della Segnalazione;
- (ii) per verificare la fondatezza della stessa e, se del caso, ricostruire le cause e le conseguenze dei fatti segnalati nonché le relative responsabilità;
- (iii) per adottare misure correttive e di prevenzione nonché eventuali provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori e, ove necessario, ricorrere alle Autorità competenti.

Base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare ex art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR come previsto dal D. Lgs 24/2023, che impone a ciascun Titolare di dotarsi di un canale interno per ricevere le Segnalazioni.

Quanto agli eventuali dati "particolari" e ai dati relativi ad eventuali condanne comunicati nella Segnalazione e indispensabili per la gestione della stessa, il trattamento è basato sull'art. 9 par. 2 lett. b) e art. 10 del GDPR.

Il conferimento dei Dati personali del Segnalante è facoltativo; infatti, sulla base della Procedura Whistleblowing adottata dal Titolare, il Segnalante ha la facoltà di rimanere anonimo.

Qualora la Segnalazione venga presentata tramite il Portale, i dati del Segnalante saranno altresì trattati per permettere la registrazione sullo stesso. Qualora il Segnalante presenti la Segnalazione tramite messaggio vocale registrato sul Portale, i suoi dati, previo consenso da esprimere sul Portale stesso, saranno trattati per acquisire la registrazione vocale e conservarla sul Portale medesimo con le garanzie di sicurezza e riservatezza che questo assicura.

B. I Dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di controversie sorte in relazione alla Segnalazione effettuata, nel rispetto delle previsioni di riservatezza previste dal D.lgs 24/2023.

Presupposto per tale trattamento è il legittimo interesse del Titolare ex art. 6, primo comma, lett. f) del GDPR alla tutela dei propri diritti. In questo caso, non è richiesto un nuovo e specifico conferimento, poiché il Titolare perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i Dati Personali raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i Dati personali sono stati raccolti, del rapporto tra il Segnalante e la Associazione coinvolta, della natura dei dati stessi e delle garanzie adeguate per il loro trattamento, oltre che del nesso tra la finalità sub A. e la presente ulteriore finalità).

La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

## MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Il trattamento dei Dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate e con strumenti informatici atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il trattamento avverrà – per ciascuno dei canali di acquisizione della Segnalazione sopra descritti e in ogni fase del processo di ricezione e gestione della Segnalazione stessa - mediante strumenti e misure adottate dal Titolare, idonei a garantire - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche al fine di evitare il rischio di perdita, accesso

non autorizzato, uso illecito e diffusione. Misure che il Titolare ha individuato anche all'esito di una specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che il Titolare stesso ha effettuato con riferimento ai trattamenti connessi alla gestione delle Segnalazioni.

I trattamenti di Dati Personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 24/2023, esclusivamente dai soggetti espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare per la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR (i "Gestori" delle Segnalazioni).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Il Titolare tutela la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte, delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione, nel rispetto di adeguate garanzie in conformità al D.lgs 24/2023.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate e istruite a trattare tali dati ai sensi dell'art. 29 GDPR (i suddetti "Gestori").

Le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D. lgs 24/2023.

Inoltre, i dati sono cancellati o resi anonimi in modo definitivo quando le finalità di cui sopra sono realizzate, a meno che il Titolare non sia tenuto a conservarli per un ulteriore periodo di tempo al fine di adempiere agli obblighi di legge. In ogni caso, i dati non saranno conservati per più di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Trascorsi i periodi di conservazione sopra indicati, le Segnalazioni potranno essere conservate solo in forma anonimizzata, a fini statistici.

### DESTINATARI DEI DATI

Salvo l'espletamento delle indagini eventualmente avviate a seguito della Segnalazione, nonché l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, i Dati personali conferiti non saranno oggetto di alcuna comunicazione e/o diffusione. L'accesso ai Dati personali contenuti nelle Segnalazioni sarà consentito esclusivamente ai soggetti/organi espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare ai sensi dell'art. 29 GDPR e individuati quali Gestori delle Segnalazioni nella Procedura Whistleblowing, nel rispetto delle regole di confidenzialità e delle garanzie sul trattamento dati indicate in tali Procedura.

L'Organismo di Vigilanza dell'Associazione riceverà inoltre immediata informativa in caso di segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di cui al D. Lgs 231/2001, affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

Inoltre, i Dati personali potranno essere condivisi con i consulenti legali del Titolare e con l'Autorità Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di whistleblowing e nel rispetto delle garanzie connesse al segreto professionale.

Il Titolare si avvale inoltre di un partner tecnologico fornitore del Portale informatico per la gestione delle Segnalazioni, il quale è stato designato dal Titolare stesso quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con apposito atto scritto.

### CONTATTI

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:

- Assolombarda con sede in Milano, Via Pantano 9, indirizzo email: [privacy@assolombarda.it](mailto:privacy@assolombarda.it)

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, di seguito "DPO"), contattabile al seguente recapito: [dpo@assolombarda.it](mailto:dpo@assolombarda.it).

### DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ferme le eventuali limitazioni sotto indicate, gli interessati hanno il diritto di chiedere:

- l'accesso ai Dati personali che li riguardano, come previsto dall'art. 15 del GDPR;
- la rettifica o l'integrazione dei Dati personali in possesso del Titolare ritenuti inesatti, come previsto dall'art. 16 del GDPR;
- la cancellazione dei Dati personali per il quale il Titolare non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento come previsto dall'art. 17 del GDPR;
- la limitazione del modo in cui il Titolare tratta i Dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi previsti dall'art. 18 del GDPR.

Ciascun interessato può esercitare questi diritti scrivendo al Titolare all'indirizzo e-mail sopra indicato nella sezione "Contatti".

Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, gli interessati hanno facoltà di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, al trattamento dei Dati che li riguardano svolto dal Titolare per perseguire il proprio legittimo interesse. La richiesta di opposizione va indirizzata al Titolare all'indirizzo e-mail sopra indicato nella sezione "Contatti".

I predetti diritti potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, undecies, primo comma lett. f) del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal D.lgs 24/2023, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del Segnalante. La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare che si avvale delle funzioni competenti in materia.

Nel caso l'interessato ritenga che il trattamento dei Dati Personali che lo riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie.